

**Consultazione pubblica per l'aggiornamento del meccanismo dei Certificati Bianchi
di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i.**

MODULO DI ADESIONE CONSULTAZIONE

1. Nome del soggetto che intende aderire alla consultazione tecnica

AIGET

2. Nome della persona di riferimento (se diversa dal soggetto) per la partecipazione alla Consultazione

3. Recapito e-mail del soggetto per le comunicazioni

aiget@aiget.it

4. Categoria del soggetto che intende aderire alla consultazione pubblica

- pubblica amministrazione o ente pubblico
- persona fisica
- PMI operante nel settore energetico
- grande impresa operante nel settore energetico
- altre imprese (singole o associate)
- **associazione di categoria**
- altro (specificare)

Osservazioni generali

In linea generale riterremmo ragionevoli le misure ipotizzateci nella presente consultazione, laddove volte in particolare a garantire maggior flessibilità nella presentazione dei progetti e quindi maggior offerta di titoli sul mercato. Pur condividendo le finalità di questo approccio, riterremmo altresì che andrebbero analogamente messe in campo anche **misure che possano sostenere anche lato domanda** il meccanismo dei TEE. Le nuove progettualità e l'auspicato proliferare di nuovi interventi dovranno infatti necessariamente esser accompagnati da un ambizioso livello degli obiettivi annuali di risparmi energetici da Certificati Bianchi, in modo da non generare distonie sul mercato.

Con riferimento poi alla possibile *“creazione di un mercato per i **certificati bianchi per il settore residenziale civile**, anche eventualmente prevedendo meccanismi di premialità per gli interventi effettuati da famiglie in condizioni di povertà energetica”*, benché l'argomento non sia trattato dalla presente consultazione **coglieremmo l'occasione per esprimere alcune perplessità in merito a tale orientamento**. Anche se ne mancherebbero ancora i dettagli, ragion per cui ci riserveremmo di esprimerci poi più compiutamente, evidenzieremmo preliminarmente che la creazione di questo nuovo strumento necessiterà, oltre al tempo per essere debitamente elaborato, di vari anni prima di essere pienamente *“assimilato”* da parte dei cittadini e delle imprese coinvolte. Aspetto non secondario, in quanto la misura dovrebbe contribuire principalmente al raggiungimento dei target comunitari che traggono un orizzonte, in ambito residenziale, di medio termine (2030). Per contro auspicheremmo piuttosto che vengano migliorati e potenziati gli strumenti attuali di efficientamento del patrimonio edilizio, ormai interiorizzati da vari anni nel contesto italiano.

Ulteriore aspetto a valenza generale che intenderemmo preliminarmente rimarcare è la mancanza di controlli in merito agli operatori che operano nel mercato dei TEE. Nell'ambito del presente processo di semplificazione e ampliamento della misura, ed anche al fine di mantenere elevato il livello degli interventi forniti, riterremmo imprescindibile che vengano **istituite forme di certificazione per gli operatori qualificati** da parte degli enti di certificazione nazionale, quantomeno per gli operatori di nuova costituzione e di ridotte dimensioni.

a)

Proposta n. 1 Aggiornamento del meccanismo relativo ai TEE virtuali e al cap

Q1. Si ravvedono criticità circa la possibile eliminazione dei TEE virtuali e del cap?

Non ravvedremo allo stato attuale possibili criticità in merito all'eliminazione dei TEE virtuali e del *cap* al prezzo dei titoli. Tuttavia, qualora venissero effettivamente rimossi ed anche alla luce delle novità che il presente aggiornamento porterà sul mercato dei TEE, sarebbe opportuno prevedere un meccanismo pronto ad intervenire nel caso in cui si verificasse uno squilibrio tra domanda e offerta tale da fornire un certo livello di stabilità al mercato (aspetto che allo stato attuale potrebbe non sembrare di rilievo ma che lo potrà essere in futuro) nonché agli operatori la garanzia di un ritorno minimo degli investimenti effettuati, a favore di una maggiore *“attrattività”* dello strumento.

Q2. Si ravvede la necessità di introdurre ulteriori strumenti per garantire una sufficiente liquidità ed un prezzo dei TEE sul mercato equilibrato? (inserire eventuali proposte motivandole opportunamente)

Si potrebbe definire un **range** entro il quale venga tollerata la fluttuazione del valore economico del TEE e intervenire sugli obblighi annuali dei soggetti obbligati qualora il valore del TEE dovesse uscire dal range definito, per eccesso o difetto.

Proposta n. 2 Adeguamento della vita utile dei i progetti di “sostituzione” alla vita utile dei progetti di “nuova installazione”

Q3. Si ravvedono criticità nell’adeguamento della vita utile dei progetti di “sostituzione” ai casi di “nuova installazione” secondo quanto riportato nella Tabella 1 dell’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i ?

Non ravvedremo criticità. Sarebbe tuttavia utile agli operatori avere a disposizione **criteri oggettivi** per inquadrare correttamente un progetto come “Sostituzione” o “Nuova installazione”. Ad oggi infatti sarebbe definibile come sostituzione fisica o funzionale un intervento in cui i nuovi impianti garantiscano eguale servizio reso e producibilità rispetto agli impianti sostituiti, ma non sono forniti range di tolleranza di scostamento sia del servizio reso sia della producibilità. Riterremo in tal senso necessario introdurre dei fattori quantitativi che permettano di definire in **modo oggettivo** la categoria di intervento. Per esempio, se la producibilità dei nuovi impianti non si discosta più del 20% rispetto a quella degli impianti esistenti, il progetto può essere inquadrato come sostituzione.

Proposta n. 3 Incremento della vita utile di alcuni interventi ammissibili

Q4. Si condivide la possibilità di aumentare la vita utile di alcune tipologie di interventi secondo quanto riportato nella Tabella 1 in allegato? Il tempo di vita utile indicato si ritiene congruo (indicare eventuali proposte di modifica motivandole opportunamente)?

Condivideremmo.

Q5. Si condividono gli interventi individuati per i quali si propone l’aumento della vita utile ovvero un ampliamento del perimetro di applicazione (indicare eventuali ulteriori proposte motivandole opportunamente)?

Condivideremmo, proponendo altresì di aumentare la vita utile da 7 a 10 anni per gruppi frigoriferi e pompe di calore nel settore industriale (equiparandola alla vita utile dei medesimi interventi nei settori reti, servizi, trasporti e civile) e aumentare la vita utile da 7 a 10 anni per illuminazione. Infatti questi interventi sono tipicamente caratterizzati da un impatto dell’incentivo sul costo di investimento più basso rispetto agli altri interventi. A supporto di tale proposta segnaleremmo anche come l’intervento di sostituzione motori elettrici, che a nostro avviso rientra nella medesima categoria, nella proposta di modifica veda un innalzamento della vita utile da 7 a 10 anni.

Q6. È possibile individuare un criterio oggettivo per la quantificazione dell’incremento della vita utile per progetti che prevedono esternalità ambientali positive legate ad un utilizzo efficiente delle risorse primarie? E se sì, si chiede di descriverlo.

Riterremo utile introdurre un meccanismo che preveda l’incremento della vita utile di interventi con esternalità positive. Per supportare gli operatori si dovrebbero definire a monte le categorie di esternalità premiate (ad esempio risparmio idrico, riduzione scarti di processo, riduzione emissioni, etc.) ed il livello minimo di effetto da raggiungere in termini percentuali. Tale meccanismo di premialità non dovrebbe appesantire ulteriormente un meccanismo già complesso per sua natura, per cui non andrebbe richiesta la misurazione di ulteriori variabili o consumi per la quantificazione in continuo di tale esternalità. Si potrebbe piuttosto semmai lasciare al proponente l’onere di raccogliere documentazione atta a dimostrare l’esistenza dell’esternalità positiva solo in fase di pre-

sentazione del PC, o al più, avvalersi delle misure già presenti per la quantificazione dei risparmi energetici.

Al fine di rendere maggiormente attrattivo il meccanismo per progetti con esternalità positive o i cui TEE hanno un ridotto impatto economico rispetto all'investimento, riterremmo poco efficace lo strumento dell'incremento della vita utile. Al contrario riterremmo maggiormente efficace un coefficiente moltiplicativo da applicare al risparmio generato dal progetto (in tep) per tutti gli anni di rendicontazione. Tale coefficiente potrebbe essere proporzionale all'esternalità positiva generata e permettere l'accesso al meccanismo a quegli interventi il cui rapporto incentivo/costo investimento è basso.

Proposta n. 4 Introduzione di nuovi interventi incentivabili

Q7. Si condivide la possibilità di ampliare il novero delle tipologie di interventi ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi secondo quanto riportato nella Tabella 1 in allegato (indicare eventuali ulteriori proposte motivandole opportunamente).

Si. Nel settore industriale non è previsto l'intervento unità di trattamento aria e sistemi di ventilazione meccanica, presente invece nel settore civile, chiederemmo pertanto di aggiungerlo.

Q8. Si condivide la possibilità di eliminare tipologie di intervento per le quali è stata verificata la difficile individuazione di un programma di misura che consenta il rispetto dei requisiti previsti dal D.M.?

Nulla osta.

Q9. Si ravvedono ulteriori modifiche alla disciplina del meccanismo funzionali a includere interventi di efficienza energetica che diversamente ne resterebbero esclusi?

In linea teorica nessun intervento è escluso, in considerazione del fatto che è possibile presentare un progetto sotto la voce "Altro". Tuttavia, per alcuni interventi già ammessi, sono previsti requisiti stringenti al punto da renderli di fatto esclusi dal meccanismo.

Per gli interventi di sostituzione, in base all'Allegato 1 del DM 21 maggio 2021, "è data facoltà all'operatore di optare per il consumo di riferimento qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento". Questa "facoltà" viene interpretata dalla prassi operativa del GSE come l'impossibilità di accedere al meccanismo dei TEE per tutti quegli interventi di sostituzione in cui il consumo di base-line da scheda tecnica è più conservativo rispetto al consumo di riferimento. Proporremmo quindi in tal senso di colmare questa lacuna normativa garantendo la possibilità di utilizzare il consumo da scheda tecnica di prodotto qualora più conservativo del consumo di riferimento, così da permettere l'accesso al meccanismo ad un numero maggiore di interventi.

Per gli interventi di nuova installazione di impianti termici la prassi operativa del GSE, ad interpretazione della guida operativa pubblicata con DD 3 maggio 2022, scoraggia gli operatori alla presentazione di interventi di questa natura. Infatti secondo la prassi operativa del GSE per individuare il rendimento di riferimento si dovrebbero individuare tutti i vettori erogati direttamente alle utenze finali dell'energia termica e non il vettore prodotto dalla caldaia (alla "bocca di centrale"). Ad esempio, per una caldaia che produce vapore ma i cui utilizzi finali sono anche acqua calda e aria calda, si dovrebbero individuare tre rendimenti di riferimento diversi (vapore, acqua e aria, ovvero uno per ogni vettore all'utenza) e allo stesso tempo fornire misurazioni dell'energia termica erogata all'utenza finale di tutti questi vettori con evidente complessità e appesantimento delle modali-

tà di rendicontazione dei risparmi. Queste modalità non sono puntualmente esplicitate nelle guide operative. Chiederemmo in tal senso che il GSE espliciti all'interno delle guide disponibili le prassi adottate e che queste vadano nell'ottica di una semplificazione e alleggerimento degli oneri in capo agli operatori, evitando distorsioni del meccanismo.

Proposta n. 5 Aggregazione di più interventi con Soggetti Titolari diversi in un unico progetto

Q10. Si condivide la possibilità di ammettere al meccanismo progetti costituiti da più interventi realizzati congiuntamente o separatamente da più Soggetti Titolari che delegano un unico Soggetto Proponente (perceutore)?

Si.

Q11. Si ravvedono criticità nell'utilizzare "logiche" di accorpamento degli interventi quali, ad esempio, la tipologia di intervento, la localizzazione territoriale, limite superiore ai risparmi generabili dal progetto, etc.? (indicare eventuali proposte motivandole opportunamente)

Nessuna criticità.

Proposta n. 6 Misure ex ante

Q12. Si ravvedono criticità nella possibilità di consentire l'inizio delle misure ex ante anche a valle della data di avvio del progetto qualora permangano le logiche e le condizioni impiantistiche della situazione ante intervento (ad esempio nel caso di consegna del componente con installazione differita dello stesso rispetto al momento della consegna)?

Nessuna criticità, piuttosto costituirebbe una opportunità per gli operatori.

Restando in tema di misure ex ante, il regolamento in vigore prevedrebbe che queste vengano raccolte nei 12 mesi antecedenti l'inizio dei lavori del progetto. Tuttavia a volte accade di avere disponibili 12 mesi di misure con ultimo mese non coincidente con il mese di inizio lavori. Sarebbe in tal senso assai utile per gli operatori che le nuove regole definissero l'intervallo temporale massimo di assenza misure tra l'inizio lavori e l'ultimo mese di baseline disponibile, per sapere per tempo se le misure in possesso siano idonee o meno per l'accesso al meccanismo.

Proposta n. 7 Aggiornamento della Guida Settoriale sui trasporti

Q13. Si condivide la possibilità di semplificare il programma di misura per il calcolo dei risparmi associati ai progetti inerenti al settore dei trasporti riducendo le variabili operative da considerare per gli interventi svincolandosi, ad esempio, dalle condizioni atmosferiche, dallo stile di guida degli autisti, etc. (indicare eventuali ulteriori proposte motivandole opportunamente).

Condivideremmo.

Q14. Si ritiene necessario l'aggiornamento di altre Guide Settoriali oltre quella indicata? (motivare opportunamente la risposta)

Nessuna osservazione.

Proposta n. 8 Eliminazione delle schede di Progetto a Consuntivo (schede di PC)

Q15. Si condivide la possibilità di eliminare le schede di Progetto a Consuntivo (motivare opportunamente in caso di risposta negativa).

Condivideremmo: le schede di progetto a consuntivo sono state introdotte con lo scopo di ridurre i tempi di valutazione da parte del GSE per alcune categorie di progetti. Tuttavia il trend attuale (e lo dimostra in particolare l'esperienza degli ultimi mesi) è che il GSE ha ridotto di fatto i tempi di valutazione delle istanze inviate dagli operatori, indipendentemente dalla categoria dei progetti.

Proposta n. 9 Semplificazione dell'individuazione del campione rappresentativo nei Progetti Standardizzati

Q16. Si ravvedono criticità circa la possibilità di semplificare l'individuazione del campione rappresentativo nei Progetti Standardizzati? Si condivide la possibilità di individuare nuove modalità per l'individuazione del campione rappresentativo nel caso di Progetti Standardizzati (indicare eventuali proposte per la definizione dei criteri).

Come premessa, in generale divideremmo la necessità di definire nuove modalità per l'individuazione del campione rappresentativo, e proporremo in tal senso di eliminare il vincolo di dover dimostrare la non fattibilità economica e tecnica nel presentare un PC. Proporeremo piuttosto di dar la possibilità di presentare un PS per tutti quei progetti caratterizzati da una numerosità di componenti molto elevata (per esempio illuminazione, trasporto, motori elettrici, etc), indipendentemente dalla fattibilità o meno di cui sopra.

Tuttavia, anche in considerazione del fatto che con le regole attuali il meccanismo dei PS è poco utilizzato dagli operatori, riterremo più utile una riforma sostanziale delle regole sui PS, e non soltanto la semplificazione della scelta del campione rappresentativo.

Riterremo in tal senso anche che mantenere la medesima complessità di regole di un PC, seppure in un campione dell'intero progetto, non semplifichi a sufficienza il meccanismo. Piuttosto riterremo più utile mantenere la richiesta di misurare i consumi su tutto il perimetro del progetto, semplificando però l'algoritmo di calcolo dei risparmi e riducendo il numero delle grandezze da gestire ai fini del calcolo del risparmio stesso.

Ad esempio per i progetti di illuminazione potrebbe esser mantenuta la richiesta di dettaglio su censimento di tutti i corpi, studi illuminotecnici, ordini, fatture, DDT, etc., in fase di presentazione del progetto, dando però la possibilità in fase di rendicontazione dei risparmi di far riferimento ad un algoritmo semplificato, che consideri non i consumi dei singoli corpi o punti di misura, ma un unico valore di consumo ex ante e uno ex post (misurato o meglio ancora calcolato). I coefficienti di aggiustamento potrebbero essere eliminati, mantenendo al più il fattore "add-norm", calcolato in fase di PC.

Analogamente si potrebbe procedere con altri progetti caratterizzati da numerosità elevata di componenti sostituiti.

Proposta n. 10 Introduzione di un termine perentorio per la presentazione di prime RVC-C associate a PPPM accolte ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012

Q17. Si ravvedono criticità circa la possibilità di porre un termine ultimo alla data di presentazione delle prime RVC-C relative alle PPPM approvate nel 28 dicembre 2012 (motivare opportunamente in caso di risposta positiva)

Condivideremmo la possibilità di porre un termine ultimo, purché tale termine non si applichi a quei progetti per i quali non sono state presentate le prime RVC in quanto relative a progetti con contenziosi aperti con il GSE.